



## Comunicato Ufficiale n.107 del 23 Febbraio 2026 Stagione Sportiva 2025/2026

### Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale .....	2
2. Giustizia Sportiva .....	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	2

---

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: [cr.sardegna01@lnd.it](mailto:cr.sardegna01@lnd.it)

PEC COMITATO REGIONALE: [cr.lnd.sardegna01@pec.it](mailto:cr.lnd.sardegna01@pec.it) –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: [giusport.sardegna@pec.it](mailto:giusport.sardegna@pec.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 [a.scarano@lnd.it](mailto:a.scarano@lnd.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 [m.sulpizio@lnd.it](mailto:m.sulpizio@lnd.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 [m.frau@lnd.it](mailto:m.frau@lnd.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 [e.camedda@lnd.it](mailto:e.camedda@lnd.it)

SEGRETERIA 070/2330813 [m.dessi@lnd.it](mailto:m.dessi@lnd.it)

SEGRETERIA 070/2330819 [a.devilla@lnd.it](mailto:a.devilla@lnd.it)

TESSERAMENTO 070/2330817 [m.balloi@lnd.it](mailto:m.balloi@lnd.it)

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 [a.deplano@lnd.it](mailto:a.deplano@lnd.it)

# 1. Comunicazioni del Comitato Regionale

## 2. Giustizia Sportiva

### 2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### **ORDINANZA– udienza del 23.02.2025**

**Reclamo proposto da: A.S.D. Pizzinnos**

**Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 98 del Comitato Regionale Sardegna LND del 12.02.2026**

**Gara: "Pizzinnos – San Paolo Sassari" del 08.02.2026**

**Competizione: Campionato Under 17 Allievi Regionali**

La Società Pizzinnos con comunicazione pec del 17 febbraio 2026, preceduta da rituale preannuncio del 14 febbraio 2026 con richiesta di copia degli atti, ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo pubblicato nel C.U. della L.N.D. –Sardegna n. 98 del 12 febbraio 2026, in relazione alla gara del campionato di Campionato Allievi Regionali C11 Maschile – Fascia 1 – Girone "B" tra la Pizzinnos e la San Paolo Apostolo Sassari del 8 febbraio 2026, con cui è stata applicata al suo dirigente Angotzi Davide ex art. 36 C.G.S. la sanzione dell'inibizione fino al 11 marzo 2026, deducendo un errore del direttore di gara nell'individuazione del soggetto autore dell'infrazione.

La Corte, avuta conoscenza del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, pubblicato sul C.U. n.100 del 13 febbraio 2026, con cui è stata sospesa la decisione sulla omologazione della partita in epigrafe e disposta la trasmissione degli atti Procura Federale per accertare se per la gara fosse stato designato un tutor arbitrale e se lo stesso abbia assunto decisioni di campo in luogo dell'arbitro (ivi comprese le espulsioni), ritenuto opportuno sospendere la decisione sul reclamo proposto dalla società Pizzinnos in attesa degli esiti degli accertamenti affidati dal Giudice Sportivo alla Procura Federale, rinvia la decisione all'udienza del 2 marzo 2026, invitando la Procura federale a trasmettere con sollecitudine anche a questa Corte gli esiti dei menzionati accertamenti.

#### **DISPOSITIVO/MOTIVI– udienza del 23.02.2025**

**Reclamo proposto da: A.S.D. Castor 1977**

**Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 98 del Comitato Regionale Sardegna LND del 12.02.2026**

**Gara: "Castor 1977 - Calagonone" del 07.02.2026**

**Competizione: Campionato di Seconda Categoria**

La A.S.D. Castor 1977, in persona del Presidente, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n. 98 del 12 febbraio 2026, in relazione alla partita in epigrafe, disputata in data 25 ottobre 2025, con la quale è stata irrogata la squalifica per 4 gare effettive a carico del calciatore Murreli Alessandro poiché, espulso per doppia ammonizione, successivamente proferiva frasi (seppur limitatamente) irrispettose nei confronti del Direttore di gara, condotta integrata nella fattispecie di cui al CO 1. Lettera a) dell'articolo 36 C.G.S.

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello ricorda, preliminarmente che, a norma dell'articolo 76 comma V del C.G.S., il reclamo deve essere formalmente preannunciato a mezzo pec, con allegato il pagamento del contributo quale accesso alla Giustizia Sportiva, entro giorni due dalla pubblicazione nel C.U. della sanzione che si vuole impugnare e, sempre con la medesima decorrenza, il reclamo deve essere depositato, entro giorni cinque.

Recita poi il comma III che, nelle ipotesi di mancato rispetto della procedura tassativamente indicata, la Corte non è tenuta a provvedere.

Ebbene, nel caso di specie, emerge pacificamente dagli atti che il reclamo è stato depositato senza il prescritto preannuncio e, soprattutto, senza la prova del pagamento, avvenuto solo in data 19 febbraio, in ogni caso tardivo, in violazione della sequenza temporale perentoriamente indicata nella predetta norma.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

**DICHIARA**

**il reclamo inammissibile e dispone l'addebito del contributo.**

**DISPOSITIVO– udienza del 23.02.2025**

**Reclamo proposto da: Pol. Ferrini A.S.D.**

**Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 98 del Comitato Regionale Sardegna LND del 12.02.2026**

**Gara: "Ferrini Cagliari – Ilvammaddalena 1909" del 08.02.2026**

**Competizione: Campionato di Eccellenza Regionale**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

**DELIBERA**

**- di accogliere il reclamo e per l'effetto ridetermina la sanzione inflitta all'allenatore Nicola Manunza in n. 3 giornate di squalifica.**

**Si dispone la restituzione del contributo.**

*La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.*

**DISPOSITIVO– udienza del 23.02.2025**

**Reclamo proposto da: U.S.D. Usinese**

**Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 104 del Comitato Regionale Sardegna LND del 17.02.2026**

**Gara: "Usinese – Bonorva 1960" del 15.02.2026**

**Competizione: Campionato di Promozione**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

**DELIBERA**

**- di accogliere il reclamo e per l'effetto ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Igene Victory in n. 2 giornate di squalifica.**

**Si dispone la restituzione del contributo.**

*La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.*

**Il Segretario  
A.Devilla**

**Il Presidente  
G.Cadoni**

**Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 23 Febbraio 2026**